

**Allegato
(art. 1, comma 1)****ELENCO ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI**

ONERI ELIMINATI: Nessuno

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO E/O L'IMPRESA:

I precedenti oneri informativi non vengono eliminati; infatti le imprese richiedenti i contributi possono, in base al nuovo regolamento, continuare a produrre la documentazione secondo le modalità previste nel previgente sistema ovvero conformarsi all'onere informativo introdotto.

ONERI INTRODOTTI

DENOMINAZIONE: Richiesta di certificazione rilasciata da primarie società di revisione operanti nel Paese di riferimento attestanti la tiratura, la distribuzione e la vendita del periodico per area geografica.

RIFERIMENTO NORMATIVO INTERNO: Art.3, comma 3 dello schema del provvedimento.

CATEGORIA DELL'ONERE:

Comunicazione o dichiarazione alla pubblica amministrazione

Domanda alla pubblica amministrazione

Documentazione da conservare

COSA CAMBIA PER IL CITTADINO E/O L'IMPRESA:

Per le imprese richiedenti i contributi l'onere informativo introdotto non è previsto come obbligatorio; è data, infatti, facoltà alle stesse di continuare a produrre la documentazione con le medesime modalità più semplificate previste nel sistema previgente. Tuttavia, al fine di incentivare le imprese ad utilizzare le nuove modalità di certificazione - introdotte per uniformare il settore dei contributi alla stampa periodica all'estero con la normativa generale sui contributi all'editoria, ove tale adempimento è già previsto, e per garantire una maggiore certezza e trasparenza dei dati costituenti il presupposto per l'erogazione del contributo - è stato previsto, all'articolo 3, comma 3 dello schema di provvedimento, un meccanismo premiale a favore delle imprese che adempiono a tale onere informativo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

